

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, VALSECCHI Pasquale, CARELLI, CONTI, ZANNINI, BERNARDINETTI, GIUNTOLI Graziuccia, GRANZOTTO BASSO, MORINO e GIANCANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1965

Ordinamento dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette

ONOREVOLI SENATORI. — L'imponente sviluppo dei traffici e dei sistemi produttivi di questi ultimi decenni ha messo sempre più in evidenza, com'è ben noto, l'inadeguatezza dell'ordinamento degli istituti e delle procedure doganali italiani e dei relativi organi burocratici.

Tali deficienze si sono particolarmente rivelate in seguito alla istituzione delle comunità economiche europee, il perseguimento delle cui finalità immediate presuppone la disponibilità di agili organismi doganali nazionali.

Finora nel nostro Paese si è potuto far fronte alle sopravvenute esigenze, attraverso adattamenti e deroghe e soprattutto intensificando l'attività degli uffici. È, tuttavia, prevedibile che, senza il sollecito intervento di provvedimenti radicali, gli accorgimenti che hanno sin qui consentito di evitare un rallentamento del ritmo dei traffici manifesteranno, di fatto, la loro precarietà.

Con il disegno di legge n. 695 presentato al Senato il 26 giugno 1964, col quale il Governo ha chiesto al Parlamento la delega per riformare le disposizioni legislative in materia doganale, viene affronta-

to solo in parte il problema in quanto non è stato considerato l'aspetto essenziale: la riforma della struttura amministrativa degli organi doganali, cui tende questo disegno di legge.

La riforma degli istituti senza il contemporaneo adeguamento dell'organizzazione dei servizi non consentirà, infatti, la realizzazione dell'acceleramento dell'azione amministrativa, nè favorirà la integrazione razionale con le Amministrazioni doganali degli altri Paesi comunitari, che costituisce il fondamento indispensabile per il perseguimento di tutti gli obiettivi additati dal Trattato di Roma.

La riforma degli organi doganali non può dunque essere rinviata nè, a nostro avviso, può essere inserita nel quadro generale di riforma della pubblica Amministrazione.

Tali organi devono, infatti, essere posti nelle condizioni di poter operare con lo stesso ritmo del commercio e delle industrie e nello stesso tempo, di poter direttamente attendere agli adempimenti comunitari. È necessario, pertanto, che ad essi venga attribuita una propria autonomia. Il rapporto di subordinazione, col quale il vigente or-

dinamento li inserisce in un complesso meccanismo burocratico, ostacola la loro azione e in definitiva si rivela in stridente contrasto col pubblico interesse, essendo peraltro inteso esclusivamente a salvaguardare ingiustificate prerogative.

Tutta l'attività doganale, compresa quella dei relativi laboratori chimici e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è basata su un tecnicismo estremamente complesso ed eterogeneo.

La classificazione doganale nelle 7.500 voci circa di tariffa delle merci, dalle più note materie prime ai più complicati prodotti dell'industria nazionale ed estera, l'accertamento dei tributi più svariati, l'applicazione dei trattati e delle convenzioni di carattere internazionale, l'esercizio di ampi poteri in materia di definizione amministrativa dei reati, la tutela della disciplina economica e valutaria, fitopatologica, artistica, di sicurezza e di moralità interna, richiedono cognizioni così vaste e profonde che sarebbe vano distinguere in questa attività un aspetto amministrativo prevalente su quello tecnico.

Il dinamismo del commercio e dei traffici in genere richiedono inoltre quella immediatezza di decisioni che non è richiesta certamente ad altri settori burocratici e che non può acquisirsi senza una lunga ed accuratissima pratica dei servizi.

Per il superiore interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, la funzione a fondo tecnico-amministrativo dev'essere esercitata, sia al centro che alla periferia, da impiegati aventi comuni requisiti di cultura professionale, appartenenti agli stessi ruoli organici e fruanti di un comune trattamento economico.

Il vigente regolamento del personale addetto ai servizi doganali e delle imposte di fabbricazione, mantenendo diviso in ruoli distinti il personale centrale da quello periferico, appare invece nettamente in contrasto col detto superiore interesse, come hanno anche riconosciuto, senza tuttavia porvi riparo, i vari Ministri che si sono succeduti dall'immediato dopoguerra a tutt'oggi alla direzione del Dicastero delle finanze.

L'anomalia più grave si riscontra nei criteri ai quali è informata l'organizzazione degli organi centrali.

Tale organizzazione è priva di quei presupposti di omogeneità ai quali si è innanzi accennato, che dovrebbero consentire l'osmosi tra le esperienze funzionali del centro e quelle della periferia e viceversa.

Essa fa parte di un sistema burocratico sorpassato, che può tutt'al più soddisfare quelle branche dell'Amministrazione nelle quali si svolgono funzioni meramente amministrative.

Il suo personale direttivo è compreso in un ruolo comune per tutti i servizi centrali del Ministero delle finanze (dogane, tasse, imposte, catasto, finanza locale, affari generali, personale ed altri).

L'accesso a detto ruolo unico avviene mediante concorso (le cui prove vertono sulle note materie teoriche, del tutto analoghe a quelle del precedente concorso sostenuto dagli interessati per l'immissione nella carriera provinciale), aperto ai funzionari appartenenti a tutte le branche dell'Amministrazione finanziaria, ivi comprese le Intendenze di finanza, con un anno di anzianità di servizio, se laureati e con quattro anni, se diplomati.

Sicché, di fatto, agli uffici centrali della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette sono assegnati in prevalenza funzionari provenienti dagli uffici del registro, delle imposte dirette, del catasto, sprovvisti di quelle peculiari cognizioni che solo possono consentire di guidare e coordinare l'attività degli uffici periferici.

Per contro, se si considera che la formazione tecnico-amministrativa di un funzionario doganale richiede prevalentemente una lunga ed intensa applicazione nei servizi periferici, non sarà difficile scorgere, nella sua giusta luce, quanto sia anacronistico l'attuale sistema di reclutamento del personale addetto ai servizi centrali doganali — che prescinde completamente dalla conoscenza dei servizi d'istituto — rispetto alle reali esigenze del servizio, che richiederebbero, invece, in quel settore, proprio la presenza di personale selezionato sulla base della migliore preparazione professionale.

In pratica, tale sistema di reclutamento, se si è dimostrato di somma utilità per il soddisfacimento di aspettative di carattere personale di coloro che aspirano alla stabilità della sede, appare inidoneo al perseguimento di finalità d'ordine generale.

In conseguenza di ciò l'intero apparato doganale risulta sorpassato, come comprovano, tra l'altro, il regolamento per la esecuzione della legge doganale tuttora in vigore, che risale al 1896 (regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65) e l'uso degli innumerevoli stampati (oltre 130) che tutt'oggi debbono essere scritti a mano, come all'inizio dell'attività doganale del secolo scorso, quando gli scambi con l'estero avvenivano con le barche a vela o con le diligenze a cavallo.

L'unito disegno di legge, con il quale sono poste le basi per una fondamentale riforma della organizzazione burocratica doganale, è fondato sull'integrale utilizzazione di tutto l'apparato amministrativo sul quale si regge l'attuale organizzazione dei servizi doganali e pertanto non comporta maggiori oneri al bilancio dello Stato.

* * *

Il disegno di legge comprende 27 articoli con annesse tabelle.

Artt. 1-7. — All'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette si attribuisce autonomia funzionale, con criteri analoghi a quelli seguiti nel disciplinare il vigente ordinamento della Ragioneria generale dello Stato (v. legge 26 luglio 1939, n. 1037 e successive modificazioni).

Pertanto, salvo l'istituzione del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, cioè di quegli organi collegiali cui sono conferiti nell'ambito di ciascuna Amministrazione statale particolari poteri deliberanti e talune funzioni consultive, si lascia invariata tutta l'attuale struttura organizzativa dei servizi doganali dei laboratori chimici delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. La riforma di tali servizi e il loro coordinamento è appunto uno dei problemi sui quali dovrà maggiormente soffermarsi il Consiglio di ammi-

nistrazione di cui all'articolo 2 del provvedimento, le cui funzioni tecnico-amministrative sono indicate nell'articolo 5.

Artt. 8 e 9. — La Direzione generale è articolata in direzioni centrali ed in servizi a queste equiparati.

Il raggruppamento dei servizi centrali dei laboratori chimici e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione è disposto allo scopo di poter realizzare un'impostazione organica ed armonica di quelle attività che costituiscono il più qualificato strumento tecnico-scientifico di cui dispone l'Amministrazione per il perseguimento delle sue finalità.

Alle Direzioni centrali dei servizi tecnici, di cui alle lettere *b)* e *d)* del primo comma dell'articolo 8, dovranno essere fra l'altro affidati i compiti assolti finora rispettivamente dall'ufficio tecnico centrale delle dogane e dall'ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione. Pertanto, ad esse sono attribuite le competenze già demandate a questi ultimi uffici (v. per esempio, il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie in materia doganale e delle imposte di fabbricazione, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni).

Le attribuzioni conferite al direttore generale sono contenute nei limiti normalmente previsti da disposizioni analoghe che disciplinano i poteri dei funzionari preposti alla suprema direzione di Amministrazioni provviste di autonomia funzionale.

Art. 10. — Dal principio dell'autonomia funzionale, al quale è essenzialmente informata la riforma, scaturisce la necessità del diretto collegamento fra centro e periferia. Pertanto, agli organi periferici di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del terzo comma dell'articolo 1 è affidata la diretta rappresentanza dell'Amministrazione, nei limiti territoriali di competenza di ciascuno.

I riflessi della profonda innovazione sui rapporti con gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria previsti dai vigenti ordinamenti dovranno poi essere oggetto di attento esame, per gli ulteriori provvedimenti che la realizzazione dell'effettivo snel-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limento dei servizi potrà eventualmente richiedere.

Art. 11. — L'Amministrazione disporrà esclusivamente del personale ora dipendente dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Quanto alla sostituzione della cosiddetta carriera « speciale », di cui al quadro n. 6 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, con la normale carriera direttiva, di cui al quadro n. 1-B annesso all'unito provvedimento, occorre chiarire che essa:

1) formalmente, costituisce il riconoscimento di quella piena autonomia di funzioni e di responsabilità che assume in sé il funzionario doganale in tutti gli stadi della carriera e che assai di rado si riscontra in carriere direttive di altri settori burocratici, tenuto anche conto delle cognizioni culturali e giuridiche che tale autonomia richiede in ogni sua manifestazione;

2) sostanzialmente, si limita a ripristinare, nelle qualifiche iniziali, la situazione esistente in quel ruolo, in rapporto ad altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anteriormente all'ordinamento gerarchico introdotto dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e contribuisce a chiarire un grave equivoco, che ha alimentato quella proliferazione delle carriere « speciali » che sembra ormai inarrestabile. È infatti noto che la declassazione del personale doganale della 1ª categoria, disposta col citato regio decreto del 1923, per dichiarati motivi di pubblico interesse, ma per non molto chiari intenti, si dimostrò non soltanto illogica, ma dannosa alla funzionalità stessa degli organi, al punto che il legislatore non poté astenersi in seguito, senza esserne peraltro sollecitato dalla categoria interessata essendo allora preclusa ogni libera manifestazione di carattere sindacale, dall'adottare un provvedimento riparatore (legge 25 gennaio 1940, n. 4). La legge ora citata, con la quale fu ripristinato nella carriera doganale il gruppo A dal grado 8° al 5°, fu tuttavia anch'essa difettosa perchè comportò altri non meno gravi inconvenienti, provocando per giunta

gravi fratture nel seno della categoria. Nè l'esperienza valse a promuovere più meditati provvedimenti perchè con la riforma del 1956 si persistè nell'errore, aggravandolo con la introduzione della tanto discussa carriera « speciale », la quale costituisce di fatto una declassazione ancor più grave e dannosa di quella disposta nel 1923, essendo ormai considerata il « modello » cui gli impiegati delle carriere di concetto di tutte le Amministrazioni dello Stato hanno chiesto, e in parte ottenuto, che vengano adattati i propri ruoli, nella presunzione che il personale che vi è stato inquadrato dal riformatore del 1956 abbia con ciò conseguito un privilegio e non abbia, come ha in effetti, subito una integrale *diminutio*;

3) è peraltro imposta dalla imprescindibile esigenza di distinguere nettamente anche sul piano gerarchico, l'attività funzionale di tutti gli ispettori doganali da quella di specifica collaborazione degli impiegati di concetto, appartenenti al ruolo dei contabili doganali, istituito in epoca recente (v. la legge n. 959 del 1962);

4) non comporta oneri finanziari immediati perchè la previsione, contemplata in linea di diritto da una norma transitoria dell'unito provvedimento (art. 16, comma terzo), circa il collocamento nella qualifica corrispondente al coefficiente 229 degli impiegati della qualifica iniziale della detta carriera speciale, non trova rispondenza nella realtà, avendo ormai tali impiegati, compresi i meno anziani, già conseguito (o maturato l'anzianità per conseguire) la promozione alla qualifica relativa allo stesso coefficiente 229; nè comporta oneri finanziari successivi perchè la maggior celerità di progressione di carriera nell'ambito delle qualifiche a ruolo « aperto » può considerarsi largamente compensata dalla notevole economia, finora realizzata (e suscettibile d'incremento nei prossimi anni), con la mancata copertura di altri settecento posti nella qualifica iniziale della dotazione organica prevista dal menzionato quadro n. 6 annesso alla legge n. 959 del 1962.

Art. 12. — Non richiede particolare illustrazione.

Art. 13. — La norma contenuta nel primo comma consentirà la effettiva realizzazione di quell'integrazione funzionale che, come si è diffusamente dimostrato nelle premesse, è fra i principali obiettivi del provvedimento.

Quelle contenute nei due successivi commi riproducono, integrandole, le vigenti disposizioni che regolano il conferimento degli incarichi di direzione dei più importanti uffici periferici.

Art. 14. — Le norme contenute in quest'articolo non richiedono particolari chiarimenti, essendo esse intese unicamente a recepire la vigente disciplina in materia di assunzioni e di promozioni del personale.

Art. 15. — L'istituzione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette comporta come ovvia conseguenza la soppressione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale in atto preposta ai servizi in questione.

Al fine di evitare soluzione di continuità nella suprema direzione dei servizi stessi, è tuttavia stabilito che il funzionario preposto alla soppressa direzione generale assuma la corrispondente carica nella nuova Amministrazione, restando comunque soggetto alla vigente disciplina che regola il trattamento dei direttori generali.

Artt. 16 e 17. — Contengono norme transitorie per l'inquadramento nei nuovi ruoli del personale proveniente dai ruoli soppressi, per il riconoscimento di alcuni benefici previsti espressamente dalle vigenti disposizioni (legge 7 luglio 1959, n. 469, e art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e per l'attribuzione, alla categoria dei contabili, dell'agevolazione dell'esonero dall'esame di sbarramento per la promozione alla qualifica di primo contabile (v. ultimo comma dell'art. 17).

Per una esauriente valutazione delle cennate norme transitorie, nella parte in cui sono dettati i criteri per l'inquadramento nelle qualifiche iniziali della carriera di cui al quadro n. 1-B annesso all'unito disegno di

legge, non può prescindersi dal tener presente quanto già detto circa l'articolo 11.

In merito poi alla cennata agevolazione prevista a favore dei contabili, occorre premettere che il ruolo dei contabili doganali fu istituito dalla legge n. 959 del 1962 dopo che specifici progetti di legge in tal senso, di iniziativa governativa o parlamentare, erano decaduti per fine legislatura o per altri eventi. Queste iniziative erano tutte giustificate dalla necessità, da una parte, di rettificare l'errore in cui era incorso il legislatore del già citato regio decreto n. 2395 del 1923 nell'inquadrare nel gruppo C il personale doganale già appartenente alla 2ª categoria e, dall'altra, di conferire ai cassieri ed ai magazzinieri doganali una personalità giuridica adeguata alle delicate funzioni da essi esercitate.

Ciò posto deve riconoscersi che unire al danno della ritardata riparazione l'onere di un esame, per giunta gravante su impiegati di età ormai avanzata, costituirebbe *summa iniuria*.

Art. 18. — Le norme transitorie contenute in questo articolo sono intese a favorire, secondo i principi enunciati nelle premesse, una rapida realizzazione dell'omogeneità dei ruoli organici e della integrazione funzionale. Esse disciplinano l'immissione, a domanda, in alcuni ruoli dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, del personale che, in atto, appartiene al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze o a ruoli di altre carriere dell'Amministrazione centrale stessa e delle Intendenze di finanza e presta servizio presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, della quale è prevista la soppressione a norma del primo comma dell'articolo 15. L'immissione è disciplinata su basi di affinità funzionale.

Al detto personale vengono riconosciuti, con le stesse norme e con altre contenute in successivi articoli, tutti i benefici ad esso spettanti nell'attuale posizione.

Inoltre, al personale proveniente dalla carriera direttiva centrale sono attribuiti il beneficio della precedenza in ruolo a parità

di anzianità nella qualifica (v. ultima parte del quinto comma) e particolari vantaggi (v. commi sesto e settimo) giustificati dalla necessità di evitare che il trasferimento nel nuovo ruolo si risolva, per il personale delle qualifiche iniziali, in un irreparabile danno nella progressione in carriera.

Speciali disposizioni regolano poi il trasferimento nei nuovi ruoli del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, con gli adattamenti richiesti dalla diversa articolazione dei ruoli di provenienza.

Art. 19. — Le disposizioni sono intese sostanzialmente a confermare il sistema di assorbimento dei posti soprannumerari e di copertura della relativa spesa, in atto vigente nei ruoli organici dai quali è attinto il personale di cui disporrà l'Amministrazione.

Art. 20. — Per porre in giusta luce la portata delle disposizioni contenute in quest'articolo, deve farsi riferimento a quanto detto innanzi, circa il ruolo dei contabili doganali, istituito dopo lunghe traversie con la legge n. 959 del 1962.

L'articolo 33 della citata legge, nel dettare le norme per il primo inquadramento in detto ruolo, stabili, com'è facile rilevare da un confronto con le norme contenute nello

articolo 20 della stessa legge per l'inquadramento in analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria, una ingiusta discriminazione a danno degli impiegati in possesso di diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello specificamente richiesto per l'ammissione nella carriera « speciale ». La revisione di tale criterio restrittivo, introdotto presumibilmente in base ad un'affrettata valutazione delle effettive esigenze dell'istituito ruolo e comunque basato su un illogico presupposto di affinità con la detta carriera « speciale », non può essere dunque rinviata.

Pertanto, agli impiegati trovantisi nelle cennate condizioni è data facoltà di chiedere il trasferimento nel ruolo in questione.

La stessa facoltà è data agli impiegati che, pur non essendo provvisti di diploma di 2° grado, abbiano ben meritato nella loro carriera.

Artt. 21-27. — Le norme contenute in questi articoli riguardano in parte il riconoscimento, cui si è già fatto cenno, ad alcune categorie di personale di benefici o di aspettative già acquisiti nei ruoli di provenienza (artt. 21 e 23) e in genere hanno lo scopo di evitare che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento provochi turbamenti nel regolare andamento dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****ATTRIBUZIONI ED ORGANI
DELL'AMMINISTRAZIONE****Art. 1.**

L'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette è alla diretta ed immediata dipendenza del Ministro per le finanze. Ad essa sono attribuite tutte le competenze che, in materia doganale e di imposte di fabbricazione, sono affidate al Ministero delle finanze fino alla data di entrata in vigore di questa legge.

L'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette è costituita da organi centrali e organi periferici.

Sono organi centrali:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) la commissione di disciplina;
- c) la direzione generale.

Sono organi periferici:

- a) le direzioni compartimentali delle dogane;
- b) le direzioni circoscrizionali delle dogane;
- c) le dogane;
- d) i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;
- e) gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Ministro per le finanze, che lo presiede, e dai seguenti membri:

- a) il direttore generale;
- b) il vice direttore generale;
- c) gli ispettori generali preposti alle direzioni centrali e ai servizi centrali;
- d) un rappresentante del personale delle dogane, un rappresentante del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle

imposte indirette e un rappresentante del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal direttore e, in assenza di questo, dall'impiegato con qualifica più elevata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata.

Art. 3.

I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 2 e il segretario del Consiglio stesso sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Salvo i casi in cui perdano i requisiti richiesti per la nomina, essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un secondo triennio.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 7 membri, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per le finanze, salvo, per alcuni provvedimenti, le approvazioni eventualmente necessarie a norma di legge e di regolamenti.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione deve essere sentito nelle seguenti materie:

1) progetti di regolamenti per l'ordinamento e il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione;

2) provvedimenti riguardanti le modifiche agli istituti doganali;

3) provvedimenti riguardanti la costruzione e l'ampliamento dei locali dell'Amministrazione;

4) piante organiche del personale e relative modifiche;

5) promozioni del personale, ammissione di impiegati di altri ruoli in quelli dell'Amministrazione delle dogane nei casi previsti;

6) trasferimenti di impiegati da un ruolo all'altro e da uno all'altro ufficio;

7) tutti gli altri problemi riguardanti l'Amministrazione che, a richiesta del Ministro o per iniziativa del direttore generale, siano deferiti all'esame del Consiglio stesso.

Si applicano, inoltre, in quanto applicabili, le altre disposizioni previste dagli articoli 146 e 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo studio di questioni di particolare importanza il Consiglio di amministrazione può nominare, nel suo seno, particolari commissioni, le quali riferiscono al Consiglio.

Art. 7.

La Commissione di disciplina è presieduta da un ispettore generale della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette. Si applicano, in quanto applicabili, le altre disposizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La direzione generale è costituita da:

a) una direzione centrale dei servizi amministrativi doganali;

b) una direzione centrale dei servizi tecnici doganali;

c) una direzione centrale dei servizi amministrativi dei laboratori tecnici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

d) una direzione centrale dei servizi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

e) una direzione centrale del personale;

f) un servizio centrale ispettivo;

g) un servizio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione.

Alla direzione generale è preposto un direttore generale. A ciascuna direzione centrale e a ciascun servizio centrale è preposto un ispettore generale.

La ripartizione delle direzioni e dei servizi centrali in uffici e divisioni, nonché l'attribuzione delle competenze alle direzioni e ai servizi centrali e alle divisioni e agli uffici, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del direttore generale. Alle direzioni centrali dei servizi tecnici, di cui alle lettere b) e d) del primo comma, sono inoltre attribuite le competenze che le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge attribuiscono rispettivamente all'ufficio tecnico centrale delle dogane e all'ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione.

L'assegnazione alla direzione generale del personale necessario per il funzionamento degli uffici è disposta dal direttore generale.

Gli impiegati che rivestono la qualifica di ispettore generale o equiparata, assegnati alla direzione generale e non preposti alle direzioni centrali, assolvono speciali incarichi ad essi affidati dal direttore generale.

Art. 9.

Il direttore generale ha l'alta direzione di tutti i servizi dell'Amministrazione delle dogane.

Oltre alle attribuzioni di cui al primo comma, spetta al direttore generale:

1) adottare i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità, regolarità e sicurezza del servizio, salvo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 5, la successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione;

2) ordinare quanto altro sia necessario per i bisogni dell'Amministrazione e non richieda l'intervento del Consiglio di amministrazione;

3) presentare al Ministro per le finanze le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 10.

Le direzioni compartimentali delle dogane, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione rappresentano l'Amministrazione delle dogane, nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali e competenze.

Le dogane dipendono dalle direzioni circoscrizionali e queste dalle direzioni compartimentali.

Salvo i rapporti gerarchici nell'ambito degli uffici di cui ai precedenti commi, il personale addetto agli uffici stessi dipende dalla direzione generale. Il direttore generale dispone l'assegnazione del personale agli uffici predetti e il trasferimento da uno all'altro ufficio, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13.

Restano ferme, in quanto applicabili e fino a quando non sarà diversamente stabilito, le disposizioni vigenti che stabiliscono il numero, le sedi e le competenze degli organi periferici di cui ai precedenti commi, nonchè i regolamenti di servizio del personale addetti.

A tutti gli effetti previsti dal precedente comma, ai compartimenti doganali sono sostituite le direzioni compartimentali delle dogane.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 11.

I ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette sono stabiliti nei quadri annessi a questa legge.

Il personale dei ruoli aggiunti e quello non di ruolo, amministrati, alla data di entrata in vigore di questa legge, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette — sono trasferiti, a tutti gli effetti, dalla data stessa alle dipendenze dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.

Salvo le diverse disposizioni previste da questa legge, al personale dipendente dall'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate dai ruoli organici di cui al primo comma e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 dello stesso testo unico è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

L'attribuzione delle qualifiche agli impiegati inquadrati in applicazione di questa legge nei ruoli per i quali sono previste due o più qualifiche in corrispondenza dello stesso coefficiente di stipendio è disposta coi provvedimenti di assegnazione degli impiegati medesimi agli uffici dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.

Il personale salariato, amministrato, alla data di entrata in vigore di questa legge, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette — è trasferito a tutti gli effetti, dalla data stes-

sa, alle dipendenze dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. Al personale stesso si applicano le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico dei salariati dello Stato, già applicabili alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 12.

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è scelto coi criteri previsti dall'articolo 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vice direttore generale è nominato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, ed è scelto fra i funzionari che rivestono la qualifica di ispettore generale di cui ai quadri nn. 1-B, 1-C e 1-D annessi a questa legge.

La qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette è conferita ad un ispettore generale del ruolo di cui al quadro n. 1-C annesso a questa legge, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per la promozione alla qualifica di primo ufficiale nei ruoli di cui ai quadri nn. 3-A e 3-D annessi a questa legge, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Il personale da assegnare alla direzione generale a norma del quarto comma dell'articolo 8 deve aver prestato complessivamente almeno otto anni di servizio negli uffici periferici dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. Ai fini del computo del periodo anzidetto, si valuta anche il servizio prestato presso i ruoli soppressi a norma del primo comma dell'articolo 16.

Le funzioni di dirigenza delle direzioni compartimentali delle dogane sono conferite a titolo di incarico, con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, ad impiegati che rivestono la qualifica di ispettore generale o equiparata del ruolo previsto dal quadro n. 1-B annesso a questa legge. Con le stesse modalità sono conferite, a titolo di incarico, le funzioni di dirigenza dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione agli impiegati che rivestono la qualifica di ispettore generale o equiparata nei ruoli previsti, rispettivamente, dai quadri n. 1-C e n. 1-D annessi a questa legge o la qualifica immediatamente inferiore dei ruoli medesimi.

Le funzioni di dirigenza delle direzioni circoscrizionali delle dogane sono conferite dal direttore generale ad impiegati che rivestono la qualifica corrispondente al coefficiente 500 di stipendio del ruolo previsto dal quadro n. 1-B annesso a questa legge. La dirigenza delle direzioni circoscrizionali di particolare importanza può essere affidata ad impiegati che rivestono la qualifica di ispettore generale o equiparata del ruolo stesso.

Art. 14.

L'ammissione nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette si effettua esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni per l'assunzione del personale statale delle carriere ausiliarie e del personale salariato.

La determinazione dei titoli di studio per l'ammissione alle singole carriere e le disposizioni e le modalità necessarie per l'ammissione ai concorsi e per il loro espletamento sono stabilite dal regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, osservate le norme all'uopo previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto applicabili.

Si applicano altresì, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal citato testo unico per lo svolgimento delle carriere.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

È soppressa presso il Ministero delle finanze la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Il numero dei posti di direttore generale previsti dal quadro n. 1 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, è ridotto a dieci e il funzionario che, alla data di entrata in vigore di questa legge, è preposto alla direzione generale soppressa a norma del primo comma è collocato alla data stessa, con decreto del Ministro per le finanze, nella qualifica di direttore generale di cui al quadro n. 1-A annesso a questa legge, ferme restando, nei limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 11, le disposizioni che regolano il trattamento giuridico ed economico dei direttori generali dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 16.

I ruoli organici previsti dai quadri nn. 4, 6, 11, 17 e 23 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono soppressi.

Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore di questa legge nei ruoli di cui al precedente comma è trasferito, dalla data stessa, nei ruoli organici di cui al primo comma dell'articolo 11, e, salvo le diverse disposizioni previste da questa legge, è collocato, secondo i criteri indicati nei successivi commi di questo articolo, nelle qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli soppressi, in base al coefficiente di stipendio di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, conservando l'ordine di collocamento nonché l'anzianità di qualifica e di

servizio conseguiti nei predetti ruoli soppressi.

Gli impiegati inquadrati nel soppresso ruolo della carriera speciale (direttiva o di concetto) dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, previsto dal quadro n. 6 annesso alla citata legge n. 959 del 1962, sono trasferiti nel ruolo di cui al quadro n. 1-B annesso a questa legge. Nella qualifica relativa al coefficiente 271 di stipendio sono collocati gli ispettori provenienti dal detto soppresso ruolo. Nella qualifica relativa al coefficiente 229 di stipendio sono collocati, nell'ordine, gli ispettori aggiunti e i vice ispettori provenienti dal detto soppresso ruolo. Ai vice ispettori anzidetti è attribuita, nella qualifica in cui sono collocati, l'anzianità della data di entrata in vigore di questa legge. L'anzianità di servizio conseguita dagli ispettori, dagli ispettori aggiunti e dai vice ispettori predetti nel ruolo di provenienza si considera conseguita, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, nei ruoli in cui essi sono trasferiti in applicazione di questa legge.

Gli impiegati inquadrati nei soppressi ruoli delle carriere direttive del « personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » e del « personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione », previsti dal quadro n. 4 annesso alla citata legge n. 959 del 1962, sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli di cui ai quadri nn. 1-C e 1-D annessi a questa legge. L'impiegato, il quale alla data di entrata in vigore di questa legge riveste la qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, è collocato nella qualifica di eguale denominazione prevista dal detto quadro n. 1-C.

Gli impiegati inquadrati nei soppressi ruoli delle carriere di concetto dei « contabili doganali », del « personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione » e dei « contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione », previsti dal quadro n. 11 annesso alla citata legge n. 959 del 1962, sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli di cui ai quadri nn. 2-A, 2-B e 2-C annessi a questa legge.

Gli impiegati inquadrati nei soppressi ruoli delle carriere esecutive del « personale delle dogane » del « personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette », del « personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » e del « personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione », previsti dal quadro n. 17 annesso alla citata legge n. 959 del 1962, sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli di cui ai quadri nn. 3-A, 3-B, 3-C e 3-D annessi a questa legge.

Gli impiegati inquadrati nei soppressi ruoli delle carriere ausiliarie del « personale delle dogane » del « personale femminile delle dogane » del « personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » e del « personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione », previsti dal quadro n. 23 annesso alla citata legge n. 959 del 1962, sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli di cui ai quadri nn. 4-A, 4-B, 4-C e 4-D annessi a questa legge.

Gli impiegati, i quali, nelle carriere di cui ai ruoli organici soppressi a norma del primo comma, non abbiano ancora compiuto il periodo di prova prescritto per il conseguimento della nomina in ruolo, prendono posto, ai fini del trasferimento nei ruoli organici di cui al primo comma dell'articolo 2, immediatamente dopo gli impiegati trasferiti nelle qualifiche iniziali dei ruoli stessi. Il servizio di prova prestato dagli impiegati medesimi alla data di entrata in vigore di questa legge si valuta ai fini del computo del periodo predetto.

Art. 17.

Gli impiegati, i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, rivestono la qualifica di vice direttore di dogana e conseguono il trasferimento nella corrispondente qualifica dei ruoli istituiti dalla legge stessa sono ammessi, purchè in possesso dei prescritti requisiti di anzianità e di merito, agli scrutini per la promozione per merito comparativo alla qualifica immediatamente superiore prevista dai ruoli predetti.

Gli impiegati trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 7 luglio

1959, n. 469, i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, rivestono la qualifica di ispettore di dogana e sono trasferiti, a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 16, nel ruolo di cui al quadro n. 1-B annesso a questa legge, sono ammessi al godimento del beneficio previsto dal precedente comma, purchè conseguano la promozione alla qualifica relativa al coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e compiano nella qualifica stessa il prescritto periodo di anzianità.

Gli impiegati, i quali alla data di entrata in vigore di questa legge rivestono la qualifica di contabile, relativa al coefficiente 271 di stipendio, del ruolo dei « contabili doganali » e del ruolo dei « contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione », di cui al quadro n. 11 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, e sono trasferiti, a norma dei commi secondo e quinto dell'articolo 16, rispettivamente nei ruoli di cui ai quadri nn. 2-A e 2-C annessi a questa legge, sono ammessi, purchè in possesso dei prescritti requisiti di anzianità e di merito, agli scrutini per la promozione per merito comparativo alla qualifica di primo contabile.

Art. 18.

Gli impiegati con qualifica non superiore a quella di Ispettore generale del ruolo organico della carriera direttiva di cui al quadro n. 1 (« Ruolo del personale amministrativo ») annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, i quali alla data di entrata in vigore di questa legge prestino servizio presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte indirette — possono essere trasferiti a domanda, nel ruolo previsto dal quadro 1-B annesso a questa legge.

Gli impiegati dei ruoli organici della carriera di concetto, di cui al quadro n. 9 annesso alla citata legge n. 959 del 1962, i quali alla data di entrata in vigore di questa legge prestino servizio presso il Ministero

delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette — possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei contabili doganali o nel ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, previsti rispettivamente nei quadri nn. 2-A e 2-C annessi a questa legge.

Gli impiegati dei ruoli organici della carriera esecutiva ed ausiliaria di cui ai quadri n. 14 (« Personale addetto agli uffici ») e n. 20 (« Ruolo del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e delle intendenze ») annessi alla citata legge n. 959, del 1962, i quali alla data di entrata in vigore di questa legge prestino servizio presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette — possono essere trasferiti, a domanda, rispettivamente nei ruoli previsti dai quadri n. 3-A e n. 4-A annessi a questa legge.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il trasferimento ha effetto dalla data stessa ed è disposto con decreto del Ministro per le finanze.

Gli impiegati trasferiti a norma dei precedenti commi conservano, salvo quanto stabilito nei successivi commi, l'anzianità di servizio o di qualifica conseguita nel ruolo di provenienza e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza in base al coefficiente di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e nel posto loro spettante in base all'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza. Ai fini del collocamento nel ruolo di cui all'annesso quadro 1-B, gli impiegati di cui al primo comma precedono quelli di pari qualifica e di pari anzianità trasferiti nel ruolo stesso a norma del terzo comma dell'articolo 16.

Agli impiegati di cui al primo comma, i quali alla data di entrata in vigore di questa legge rivestono, da data anteriore al 1° luglio 1956, la qualifica di consigliere di prima classe, è attribuita, all'atto del collocamento nella corrispondente qualifica del ruolo di cui all'annesso quadro n. 1-B, una anzianità, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, pari a quella rive-

stita dall'impiegato collocato al primo posto nella qualifica stessa per effetto del trasferimento disposto a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 16, se più favorevole. Agli impiegati medesimi è esteso il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 17, purchè essi posseggano i prescritti requisiti di anzianità e di merito.

Gli impiegati di cui al primo comma, i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, rivestono la qualifica di consigliere di seconda e di terza classe, sono collocati, all'atto del trasferimento nel ruolo di cui all'annesso quadro n. 1-B, nella qualifica corrispondente al coefficiente 325 di stipendio, subito dopo l'ultimo impiegato collocato nella qualifica stessa a norma del terzo comma dell'articolo 16, fermo l'ordine di collocamento nel ruolo di provenienza. Ad essi è attribuita, nella qualifica in cui sono così collocati, l'anzianità della data di entrata in vigore di questa legge.

Gli impiegati di cui al terzo comma, i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, rivestono la qualifica di applicato aggiunto e di inserviente, sono collocati, all'atto del trasferimento nei ruoli di cui agli annessi quadri n. 3-A e n. 4-A, rispettivamente, nelle qualifiche di ufficiale aggiunto e di commesso aggiunto di dogana, fermo l'ordine di collocamento nei ruoli di provenienza. Ad essi è attribuita, nella qualifica in cui sono così collocati, l'anzianità della data di entrata in vigore di questa legge. Agli impiegati medesimi e a quelli di cui al secondo comma, i quali, nelle carriere dei ruoli di provenienza, non abbiano ancora compiuto il periodo di prova prescritto per il conseguimento della nomina in ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 16. Gli impiegati di cui al terzo comma, i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, rivestono la qualifica di commesso capo, sono collocati, all'atto del trasferimento nel ruolo di cui all'annesso quadro n. 4-A, nella qualifica di primo commesso di dogana e prendono posto in ruolo immediatamente prima degli impiegati collocati nella qualifica stessa a norma del settimo comma dell'articolo 16. Ad essi è attribuita, nella qualifica in cui sono così collocati, un'anzianità, ai soli

fini giuridici, pari a quella rivestita dall'impiegato collocato al primo posto della qualifica stessa a norma del citato settimo comma dell'articolo 16, se più favorevole.

In relazione al numero degli impiegati che, a norma dei precedenti commi, saranno trasferiti nei ruoli organici dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, sarà provveduto alla corrispondente riduzione numerica dei posti previsti per le singole qualifiche dai ruoli di provenienza degli impiegati medesimi. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai quadri annessi a questa legge saranno maggiorate, per ciascuna qualifica, di un numero di posti pari a quello degli impiegati trasferiti a norma dei precedenti commi.

I provvedimenti di cui al precedente comma saranno adottati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 19

Gli impiegati i quali, all'atto del trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette a norma dei precedenti articoli, risultino collocati in soprannumero nei ruoli di provenienza, saranno collocati in soprannumero, ai fini del trasferimento medesimo, ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 16, 17 e 18. I predetti posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore o col collocamento a riposo degli impiegati che li occupano.

In corrispondenza dei posti in soprannumero saranno lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei relativi ruoli.

Art. 20.

Gli impiegati aventi titolo ad essere trasferiti, a norma dei commi secondo e sesto dell'articolo 16, nel ruolo di cui all'annesso quadro n. 3/A, i quali alla data di entrata in vigore di questa legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale e siano in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero siano in possesso del diploma d'istituto di

istruzione secondaria di 1° grado e abbiano conseguito la qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio, possono essere trasferiti, se occorre anche in soprannumero, anzichè nel ruolo predetto, nel ruolo dei contabili doganali, di cui all'annesso quadro n. 2/A. Essi saranno collocati nelle qualifiche con coefficienti di stipendio corrispondenti alle qualifiche rivestite nel ruolo di provenienza, prenderanno posto dopo gli impiegati collocati nelle qualifiche stesse a norma dei precedenti articoli e conserveranno l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Per ottenere l'inquadramento, gli interessati devono presentare domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. L'inquadramento è disposto su proposta del direttore generale e decorre, ai fini anche dell'attribuzione dell'anzianità nella qualifica, dalla data medesima.

I posti in soprannumero conferiti a norma del precedente comma saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore o col collocamento a riposo degli impiegati che li occupano. In corrispondenza dei posti in soprannumero, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del detto ruolo di cui all'annesso quadro n. 2/A.

Art. 21.

Agli impiegati trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette a norma dei precedenti articoli si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti benefici di carriera, previste dalla legge 19 luglio 1962, n. 959, o da altre leggi, già applicabili a favore degli impiegati medesimi nei ruoli di provenienza.

Art. 22.

Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 20, non potranno effettuarsi promozioni o nomine nei ruoli di cui ai quadri annessi a questa legge.

Art. 23.

Gli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 18, dopo il trasferimento nei ruoli previsti dai quadri annessi a questa legge, sono assegnati a prestare servizio presso la direzione generale. L'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette non ha facoltà di trasferirli presso uffici periferici, salvo espressa richiesta dei singoli interessati. I provvedimenti relativi alla richiesta di trasferimento presso uffici periferici sono adottati dal direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione. Coloro i quali ottengono di essere così trasferiti decadono dal diritto alla inamovibilità di sede.

Art. 24.

Il personale di cui ai commi secondo e sesto dell'articolo 11 o al secondo comma dell'articolo 16, che alla data di entrata in vigore di questa legge sia in servizio presso gli uffici che a norma della legge stessa costituiscono organi dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, è confermato in servizio presso gli uffici stessi fino a quando non è trasferito ad altri uffici con le modalità previste dai precedenti articoli.

Art. 25.

Fino a quando non saranno state emanate le norme regolamentari per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, saranno applicate, per i concorsi stessi, se applicabili e salvo quanto stabilito nel successivo comma, le disposizioni previste, per i corrispondenti ruoli soppressi a norma del primo comma dell'articolo 16 di questa legge, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le altre disposizioni cui il decreto stesso si riferisce.

In tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente comma, i fun-

zionari dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze sono sostituiti con funzionari di qualifica corrispondente del ruolo di cui al quadro n. 1/B annesso a questa legge.

Art. 26.

I concorsi di ammissione e di promozione nei ruoli soppressi a norma del primo comma dell'articolo 16, già indetti alla data di entrata in vigore di questa legge, saranno espletati con le modalità previste dai relativi bandi. Le nomine e le promozioni da conferire in relazione ai concorsi predetti saranno conferite per le corrispondenti qualifiche dei ruoli istituiti a norma del primo comma dell'articolo 11, osservate le altre disposizioni di cui all'articolo 16.

Art. 27.

Restano in vigore, purchè non contrastino con le disposizioni di questa legge, le norme che fino alla data di entrata in vigore della legge stessa hanno regolato il funzionamento dei servizi ai quali, a norma dell'articolo 1, è preposta l'Amministrazione delle dogane delle imposte indirette.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

CARRIERE DIRETTIVE

QUADRO N. 1-A		
Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
900	Direttore generale	1

QUADRO N. 1-B		
<i>Personale doganale</i>		
Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettori generali, direttori compartimentali, direttori capi.....	52
500	Direttori di divisione, direttori di 1 ^a classe, ispettori capi	190
402	Direttori di sezione, direttori di 2 ^a classe, ispettori superiori.....	505
325	Consiglieri di 1 ^a classe, vice direttori e ispettori principali	2.493
271	Consiglieri di 2 ^a classe e ispettori	
229	Consiglieri di 3 ^a classe e ispettori aggiunti	
		3.240
		==

QUADRO N. 1-C		
<i>Chimici delle dogane e delle imposte indirette</i>		
Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
670	Direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1
670	Ispettori generali chimici	12
500	Chimici capi	40
402	Chimici superiori	40
325	Primi chimici } (a)	77
271	Chimici	
		170
		==

QUADRO N. 1-D		
<i>Ingegneri delle imposte di fabbricazione</i>		
Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettori generali	13
500	Ingegneri capi e ispettori capi	40
402	Ingegneri superiori	40
325	Primi ingegneri }	77
271	Ingegneri	
		170
		==

(a) compresi due posti per i servizi della Zecca e due posti per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CARRIERE DI CONCETTO

QUADRO N. 2-A

Contabili doganali

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
500	Contabili capi	4
402	Contabili principali	13
325	Primi contabili	50
271	Contabili	233
229	Contabili aggiunti	
202	Vice contabili	
		300
		==

QUADRO N. 2-B

Personale tecnico delle imposte di fabbricazione

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
500	Procuratori capi	11
402	Procuratori principali	49
325	Primi procuratori	72
271	Procuratori	490
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice procuratori	
		622
		==

QUADRO N. 2-C

Contabili delle imposte di fabbricazione

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
500	Contabili capi	3
402	Contabili principali	10
325	Primi contabili	20
271	Contabili	167
229	Contabili aggiunti	
202	Vice contabili	
		200
		==

CARRIERE ESECUTIVE

QUADRO N. 3-A

Personale doganale

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
325	Ufficiali superiori	70
271	Ufficiali capi	200
229	Primi ufficiali	250
202	Ufficiali	700
180	Ufficiali aggiunti	
		1.220
		==

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO N. 3-B

Personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
—		—
325	Preparatori chimici superiori	4
271	Preparatori chimici capi	5
229	Primi preparatori chimici	8
202	Preparatori chimici	33
180	Preparatori chimici aggiunti }	
		50
		==

QUADRO N. 3-C

Personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
—		—
325	Assistenti tecnici	1
271	Archivisti capi	4
229	Primi archivisti	5
202	Archivisti	40
180	Applicati }	
		50
		==

QUADRO N. 3-D

Personale delle imposte di fabbricazione

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
—		—
325	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi	157
229	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	470
180	Ufficiali aggiunti }	
		860
		==

CARRIERE AUSILIARIE

QUADRO N. 4-A

Personale doganale

Coefficiente di stipendio	Qualifiche	Numero dei posti
—		—
173	Primi commessi di dogana	50
159	Commessi di dogana	1.150
151	Commessi aggiunti di dogana }	
		1.200
		==

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO N. 4-B

Personale femminile degli uffici doganali

Coefficiente di stipendio —	Qualifiche	Numero dei posti —
151	Visitatrici doganali	200

QUADRO N. 4-C

Personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette

Coefficiente di stipendio —	Qualifiche	Numero dei posti —
173	Commessi tecnici capi	20
159	Commessi tecnici	50
		70
		==

QUADRO N. 4-D

Personale delle imposte di fabbricazione

Coefficiente di stipendio —	Qualifiche	Numero dei posti —
173	Commessi	10
159	Uscieri capi }	140
151	Uscieri }	
142	Inservienti }	
		150
		==